

AS2058 - REGIONE PUGLIA - LEGGE REGIONALE RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE DEI PREZZI E DEI SERVIZI DELLE STRUTTURE TURISTICHE

Roma, 4 febbraio 2025

Regione Puglia
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio - Sezione Turismo e Internazionalizzazione

Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria adunanza del 28 gennaio 2025, su istanza della Regione Puglia, ha espresso il seguente parere in merito alla proposta di modifica della legge regionale - Regione Puglia 1° dicembre 2017, n. 49, recante "*Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche*".

La proposta ha lo scopo di adattare le vigenti disposizioni regionali in materia di strutture turistiche ricettive di cui alla legge regionale 1° dicembre 2017 n. 49 e ss.mm.ii. alla recente disciplina statale introdotta all'articolo 13-ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. "Decreto Anticipi"), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

La norma statale introduce l'obbligo a carico del locatore o del proprietario di richiedere al Ministero del Turismo un codice identificativo nazionale (di seguito, "CIN")¹ che una volta generato e assegnato va apposto all'esterno delle unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, delle unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, e delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. Viene inoltre prevista, a carico degli enti territoriali che abbiano già adottato nella loro normativa in materia appositi codici identificativi, l'automatica ricodificazione come CIN di quelli già assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del Turismo, con l'onere di trasmissione al medesimo Ministero dei CIN così ricodificati e dei relativi dati inerenti alle strutture turistico-ricettive e unità immobiliari locate, ai fini dell'iscrizione in un'apposita banca dati nazionale.

Ciò premesso, le modifiche oggetto di proposta da parte della Regione Puglia recepiscono alcune disposizioni del predetto articolo 13-ter, individuando le unità immobiliari e le locazioni turistiche² incise dalla disciplina regionale³, prevedendo l'istituzione di un'apposita "Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche" ai fini dell'attribuzione di un "Codice Identificativo Regionale" (CIR)⁴ e delineando un regime di violazioni e sanzioni la cui applicazione viene demandata ai Comuni territorialmente competenti⁵.

La proposta di modifica della legge regionale non appare sollevare criticità concorrenziali, risultando propedeutica all'obiettivo della legislazione statale di incentivare una concorrenza "sana", attraverso il tracciamento dell'offerta locativa a prescindere dalla tipologia di offerta e dalla forma di svolgimento dell'attività posta in essere.

Il presente parere sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

¹ [Il comma 1 dell'articolo 13-ter individua le finalità della previsione legislativa, ossia "assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità".]

² [L'articolo 10-bis della novella legislativa, al comma 3, definisce le locazioni turistiche come "le unità immobiliari a uso abitativo date in locazione, in tutto o in parte, per finalità turistiche o di breve durata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96".]

³ [Il citato articolo 10-bis prevede anche un diverso regime amministrativo a seconda che l'attività di locazione turistica venga svolta in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, ricorrendo nel primo caso l'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e nel secondo caso la mera comunicazione di inizio attività (CIA).]

⁴ [L'articolo 10-ter della novella legislativa prevede, ai commi 2 e 3, da un lato che il CIR sia propedeutico all'ottenimento del CIN, dall'altro che la banca dati regionale operi in regime di interoperabilità con la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche, secondo le disposizioni applicative definite dal decreto del Ministro del Turismo n. 16726 del 6 giugno 2024.]

⁵ [Le violazioni e le sanzioni previste nel nuovo articolo 10-quater risultano la mera trasposizione letterale di quelle individuate a livello nazionale dall'articolo 13-ter del Decreto Anticipi, fatta eccezione per la violazione aggiuntiva riferibile all'omissione della CIA.]